

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2020

IL CONSIGLIO GENERALE

“Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente, come da ultimo modificato con deliberazione adottata nella riunione del 22 luglio 2020; vista la relazione del Segretario Generale del 7 dicembre 2020, con la quale vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio Generale talune proposte di modifica degli articoli 7, 14, 15 e 16 del Regolamento in questione; tenuto conto che le proposte di modifica degli articoli 14 e 16 sono finalizzate alla ridefinizione, in linea con le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e smi, dei criteri per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, in particolare di quelli di livello generale, stante la rilevanza degli stessi nell’assetto funzionale dell’Ente, nelle more di ulteriori interventi di riforma da parte del legislatore concernenti il ruolo e le funzioni della dirigenza pubblica; tenuto conto che la proposta di modifica dell’art. 15 è finalizzata a sua volta ad una revisione delle procedure per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili degli Uffici Territoriali dell’Ente e di Automobile Club di livello non dirigenziale; considerato che la proposta di modifica dell’art. 7, comma 2, lett. g), prevede una specifica competenza di spesa in capo al Direttore la Direzione Centrale per lo Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali in ordine all’attuazione dei provvedimenti di competenza degli Organi sportivi dell’Ente, attesa la riserva ad essi riconosciuti in materia sportiva dallo Statuto; tenuto conto che le modifiche in parola non comportano oneri economico-finanziari aggiuntivi per l’Ente e che le stesse risultano orientate, da un lato, al miglioramento della trasparenza dei procedimenti di conferimento degli incarichi nell’ambito dell’Ente e, per altro verso, all’adeguamento delle previsioni regolamentari alla specificità dell’assetto istituzionale dell’ACI in materia sportiva, risultando nel complesso finalizzate all’ottimizzazione dei processi e a garantire il buon andamento dell’azione amministrativa; visto il decreto legislativo n. 165/2001 e smi; visto l’articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013; visto l’art. 15, comma 3, lett. n), dello Statuto, che demanda al Consiglio Generale la competenza ad adottare il Regolamento di Organizzazione dell’Ente; informate le Organizzazioni Sindacali; **approva** le modifiche agli articoli 7, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Ente, nel testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. L), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Le presenti modifiche non comportano oneri economico-finanziari aggiuntivi e si applicano alle procedure di conferimento avviate successivamente all’adozione della presente deliberazione.”.

➤ **Regolamento di organizzazione ACI**

testo attuale	proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Funzioni del Segretario Generale)</p> <p>1. Il Segretario Generale esercita il ruolo di raccordo tra gli Organi di indirizzo politico amministrativo e la dirigenza e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento generale dell'attività di gestione, secondo le direttive degli stessi Organi.</p> <p>2. Ferme restando le attribuzioni allo stesso riservate dalle vigenti disposizioni di legge, dallo Statuto, dall'Ordinamento dei Servizi, dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, dal Regolamento di amministrazione e contabilità e da altri regolamenti ed atti interni, il Segretario Generale, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esercita i poteri necessari ad assicurare l'uniformità e la coerenza dell'attività dell'Ente e dell'azione amministrativa degli uffici centrali e periferici; b) in linea con gli indirizzi strategici e le direttive definite dagli Organi, formula, anche sulla base delle indicazioni fornite dai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale, proposte agli stessi Organi per la definizione di obiettivi generali, dei piani e dei programmi di attività dell'Ente e della Federazione e predispone il piano generale ed il relativo budget delle attività dell'Ente sulla base delle proposte dei centri di responsabilità ai fini della sottoposizione all'approvazione degli Organi; c) coordina l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale, verifica sistematicamente l'andamento di detti piani e programmi ed il conseguimento degli obiettivi prefissati, anche con riferimento ai relativi budget, e assicura al riguardo la necessaria informativa agli Organi, anche attraverso appositi report periodici; 	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Funzioni del Segretario Generale)</p> <p>1. Il Segretario Generale esercita il ruolo di raccordo tra gli Organi di indirizzo politico amministrativo e la dirigenza e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento generale dell'attività di gestione, secondo le direttive degli stessi Organi.</p> <p>2. Ferme restando le attribuzioni allo stesso riservate dalle vigenti disposizioni di legge, dallo Statuto, dall'Ordinamento dei Servizi, dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, dal Regolamento di amministrazione e contabilità e da altri regolamenti ed atti interni, il Segretario Generale, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esercita i poteri necessari ad assicurare l'uniformità e la coerenza dell'attività dell'Ente e dell'azione amministrativa degli uffici centrali e periferici; b) in linea con gli indirizzi strategici e le direttive definite dagli Organi, formula, anche sulla base delle indicazioni fornite dai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale, proposte agli stessi Organi per la definizione di obiettivi generali, dei piani e dei programmi di attività dell'Ente e della Federazione e predispone il piano generale ed il relativo budget delle attività dell'Ente sulla base delle proposte dei centri di responsabilità ai fini della sottoposizione all'approvazione degli Organi; c) coordina l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale, verifica sistematicamente l'andamento di detti piani e programmi ed il conseguimento degli obiettivi prefissati, anche con riferimento ai relativi budget, e assicura al riguardo la necessaria informativa agli Organi, anche attraverso appositi report periodici;

<p>d) monitora, attraverso l'azione di coordinamento dei direttori compartmentali, nonché tramite i direttori degli Automobile Club, la coerenza dell'azione della Federazione a livello nazionale rispetto agli obiettivi ed ai programmi stabiliti dagli Organi e segnala agli stessi eventuali criticità rilevate;</p> <p>e) assegna ai titolari dei centri di responsabilità, in coerenza con l'approvazione del budget da parte degli Organi e sulla base di motivate proposte formulate dagli stessi, le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie che costituiscono il budget di gestione, ai fini dell'attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi, e stabilisce i criteri di massima cui i predetti titolari debbono conformarsi nella gestione del budget;</p> <p>f) sulla base di apposite segnalazioni della Direzione Amministrazione e Finanza sugli equilibri di bilancio ed in particolare sullo stato di attuazione della spesa in funzione delle entrate, adotta o propone agli Organi i necessari provvedimenti correttivi. Avvalendosi dei report prodotti dalla competente struttura dell'Ente verifica l'andamento della gestione, riferendo agli Organi sui risultati del controllo di gestione;</p> <p>g) definisce, nell'ambito dei budget assegnati ai titolari dei centri di responsabilità anche con riferimento ai progetti strategici, i limiti per valore e per materia entro i quali i dirigenti centrali e periferici e i responsabili degli uffici territoriali esercitano le rispettive competenze di spesa;</p> <p>h) adotta gli atti ed i provvedimenti, anche per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, che comportano impegni di spesa superiori ai limiti o non rientranti nelle materie definite con provvedimento di cui alla lettera g);</p> <p>i) rilascia, nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dagli Organi, le autorizzazioni concernenti i contratti di locazione attiva e passiva di immobili;</p> <p>j) rilascia, secondo quanto previsto nel titolo 7 del presente regolamento, le autorizzazioni di cui all'art. 53 decreto</p>	<p>d) periodici;</p> <p>d) monitora, attraverso l'azione di coordinamento dei direttori compartmentali, nonché tramite i direttori degli Automobile Club, la coerenza dell'azione della Federazione a livello nazionale rispetto agli obiettivi ed ai programmi stabiliti dagli Organi e segnala agli stessi eventuali criticità rilevate;</p> <p>e) assegna ai titolari dei centri di responsabilità, in coerenza con l'approvazione del budget da parte degli Organi e sulla base di motivate proposte formulate dagli stessi, le risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie che costituiscono il budget di gestione, ai fini dell'attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti dagli Organi, e stabilisce i criteri di massima cui i predetti titolari debbono conformarsi nella gestione del budget;</p> <p>f) sulla base di apposite segnalazioni della Direzione Amministrazione e Finanza sugli equilibri di bilancio ed in particolare sullo stato di attuazione della spesa in funzione delle entrate, adotta o propone agli Organi i necessari provvedimenti correttivi. Avvalendosi dei report prodotti dalla competente struttura dell'Ente verifica l'andamento della gestione, riferendo agli Organi sui risultati del controllo di gestione;</p> <p>g) definisce, nell'ambito dei budget assegnati ai titolari dei centri di responsabilità anche con riferimento ai progetti strategici, i limiti per valore e per materia entro i quali i dirigenti centrali e periferici e i responsabili degli uffici territoriali esercitano le rispettive competenze di spesa. I poteri di spesa per gli atti ed i provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni autorizzati in materia sportiva dagli Organi sportivi sono dagli stessi Organi, anche oltre i predetti limiti, attribuiti direttamente al direttore della Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali;</p> <p>h) adotta gli atti ed i provvedimenti, anche per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, che comportano</p>
--	--

<p>legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>k) in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti, anche disciplinari, da parte dei titolari dei centri di responsabilità può fissare un termine perentorio entro il quale gli atti o i provvedimenti debbono essere adottati; ferme restando le eventuali responsabilità previste dalla normativa e rilevabili in capo ai medesimi, qualora l'inerzia permanga, può provvedere all'adozione degli stessi atti o provvedimenti.</p> <p>3. Ai sensi dell'art.16, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli atti e i provvedimenti adottati dal Segretario Generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.</p>	<p>impegni di spesa superiori ai limiti o non rientranti nelle materie definite con provvedimento di cui alla lettera g rilascia, nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dagli Organi, le autorizzazioni concernenti i contratti di locazione attiva e passiva di immobili; rilascia, secondo quanto previsto nel titolo 7 del presente regolamento, le autorizzazioni di cui all'art. 53 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>k) in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti o provvedimenti, anche disciplinari, da parte dei titolari dei centri di responsabilità può fissare un termine perentorio entro il quale gli atti o i provvedimenti debbono essere adottati; ferme restando le eventuali responsabilità previste dalla normativa e rilevabili in capo ai medesimi, qualora l'inerzia permanga, può provvedere all'adozione degli stessi atti o provvedimenti.</p> <p>3. Ai sensi dell'art.16, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli atti e i provvedimenti adottati dal Segretario Generale non sono suscettibili di ricorso gerarchico.</p>
<p>Art. 14 (Procedura di Conferimento degli incarichi dirigenziali)</p> <p>Fermo restando quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento, gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo il seguente iter procedimentale:</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Direttore Centrale Risorse Umane, in caso di vacanza della titolarità degli incarichi dirigenziali, e comunque non oltre i 30 giorni precedenti la scadenza dell'incarico, provvede a pubblicare la comunicazione del Segretario Generale sul Sito istituzionale dell'Ente e sul Portale della Comunicazione interna, recante gli assetti organizzativi e la disponibilità dei suddetti incarichi, al fine di avviare la relativa procedura di individuazione, attraverso la presentazione di candidature. 	<p>Art. 14 (Procedura di Conferimento degli incarichi dirigenziali)</p> <p>Fermo restando quanto disposto all'art. 8 del presente Regolamento, gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo il seguente iter procedimentale:</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Direttore Centrale Risorse Umane, in caso di vacanza della titolarità degli incarichi dirigenziali, e comunque non oltre i 30 giorni precedenti la scadenza dell'incarico, provvede a pubblicare la comunicazione del Segretario Generale sul Sito istituzionale dell'Ente e sul Portale della Comunicazione interna, recante gli assetti organizzativi e la disponibilità dei suddetti incarichi, al fine di avviare la relativa procedura di individuazione, attraverso la presentazione di candidature.

	<p>2. Contestualmente viene pubblicato un interpello contenente le modalità e i tempi di svolgimento della procedura e l'indicazione dei requisiti specifici richiesti per il ruolo da ricoprire.</p> <p>3. L'avviso di interpello resta pubblicato per un periodo di 30 giorni solari.</p> <p>4. I soggetti interessati inviano la domanda alla Direzione Risorse Umane entro il termine di dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'interpello, allegando all'istanza copia del curriculum nonché un breve resoconto in cui vengono illustrate le esperienze professionali maturate, ritenute maggiormente significative in relazione all'incarico da svolgere, oltre alla dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.</p> <p>5. Alla scadenza del termine per la presentazione delle predette candidature, il Direttore centrale delle Risorse Umane verifica la correttezza formale delle istanze e dei relativi curriculum trasmessi dai partecipanti ed avvia la procedura comparativa di tutta la documentazione.</p> <p>5. Nell'ipotesi di conferimento di incarico di incarico di livello dirigenziale generale, alla scadenza del termine per la presentazione delle predette candidature, viene istituita una Commissione, composta dal Segretario Generale in qualità di Presidente, da un dirigente di prima fascia dell'Ente e/o da un esperto esterno, in qualità di componenti nominati dal Segretario Generale e dal Direttore Centrale della Direzione Risorse Umane in qualità di componente e segretario della commissione medesima.</p> <p>5.1 I curricula presentati dagli interessati, in conformità alle indicazioni dell'interpello di cui al punto 2, saranno scrutinati dalla Commissione che verificherà i titoli posseduti dai candidati e il possesso dei requisiti utili per il conferimento dell'incarico con la possibilità di effettuare un colloquio. Tale colloquio potrà essere anche eventualmente effettuato direttamente dal Comitato Esecutivo.</p> <p>5.2 Al termine della predetta procedura, per il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale relativo alle Direzioni Centrali dell'Ente e alle</p>
--	--

<p>delega al Direttore delle Risorse Umane, nell'ipotesi di conferimento di incarico di livello dirigenziale non generale .</p> <p>7. Per gli incarichi ex art. 19, comma 6 d. lgs 165/2001 la durata di ciascun incarico non può eccedere il termine di tre anni .</p> <p>8. L'incarico dirigenziale può essere conferito ad interim. Tale incarico ha carattere eccezionale e temporaneo e può essere conferito per motivate esigenze organizzative e funzionali: deve avere una durata certa, determinata sulla base del tempo ragionevolmente necessario per lo svolgimento della procedura di conferimento dell'incarico.</p> <p>9. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale riferiti alla Sede Centrale sono conferiti dal Direttore della Struttura di livello dirigenziale generale e dal Direttore del Servizio ai dirigenti assegnati all'esito della valutazione comparativa dal Segretario Generale al suo ufficio, tenendo conto dei criteri di cui ai commi precedenti.</p> <p>10. Gli incarichi di Capo Servizio della Sede Centrale, di Uffici non incardinati nelle Direzioni Centrali, nonché di direzione degli Uffici periferici di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Segretario Generale secondo i criteri di cui ai commi precedenti.</p> <p>11. Per tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo il Segretario Generale, ai fini di assicurare la massima funzionalità e flessibilità ed in relazione a motivate esigenze organizzative, può disporre ai sensi dell'art. 1, comma 18 della legge 14 settembre 2011, n. 148 il passaggio ad altro incarico di livello dirigenziale non generale prima della scadenza dell'incarico prevista dal contratto. In tal caso il dirigente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che non vi siano ulteriori oneri a carico del relativo fondo del trattamento accessorio.</p>	<p>Direzioni Compartimentali, la Commissione, sulla base dei criteri di cui sopra, predisponde una relazione e un elenco dei candidati idonei che trasmette e sottopone, sentito il Presidente, al Comitato Esecutivo per l'individuazione del candidato cui conferire l'incarico.</p> <p>5.3 L'Amministrazione procede prioritariamente all'esame delle candidature presentate dai dirigenti dipendenti dell'Ente e, ove la professionalità richiesta non sia rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, potrà procedere al conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d. lgs 165/2001 e smi.</p> <p>6. Nell'ipotesi di conferimento di incarico di livello dirigenziale non generale, conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6 del d. lgs 165/2001 e smi, l'incarico viene conferito secondo i criteri di cui ai commi precedenti.</p> <p>7. Nell'ipotesi di conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale riferiti alla Sede Centrale, gli incarichi sono conferiti dal Direttore della struttura di livello dirigenziale generale e dal direttore del Servizio ai dirigenti assegnati dal Segretario Generale alla sua struttura secondo i criteri di cui ai commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.</p> <p>8. Nell'ipotesi di conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale di Capo Servizio della Sede Centrale, di Uffici non incardinati nelle Direzioni Centrali, nonché di direzione degli Uffici periferici di livello dirigenziale non generale gli incarichi sono conferiti dal Segretario Generale secondo i criteri di cui ai commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.</p> <p>9. L'incarico dirigenziale può essere conferito ad interim. Tale incarico ha carattere eccezionale e temporaneo e può essere conferito per motivate esigenze organizzative e funzionali: deve avere una durata certa, determinata sulla base del tempo ragionevolmente necessario per lo svolgimento della procedura di conferimento dell'incarico.</p>
---	--

<p>12. Gli incarichi dirigenziali che prevedono la preposizione alla direzione degli Automobile Club sono conferiti dal Segretario Generale secondo i criteri di cui ai commi precedenti, sentito il Presidente dell'Automobile Club interessato.</p> <p>13. In caso di gestione interprovinciale di attività istituzionali ed amministrative riferite ad Automobile Club di una medesima regione, possono essere conferiti incarichi specifici a personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia per il quale saranno previsti obiettivi e finalità determinati anche in via sperimentale e ferme restando le disposizioni previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento interno di Federazione. Il Segretario Generale dà comunicazione al Comitato Esecutivo degli incarichi di cui al presente comma.</p>	<p>Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, di norma al dirigente può essere attribuito un solo incarico ad interim.</p> <p>10. Per tutti gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente articolo il Segretario Generale, ai fini di assicurare la massima funzionalità e flessibilità ed in relazione a motivate esigenze organizzative, può disporre ai sensi dell'art. 1, comma 18 della legge 14 settembre 2011, n. 148 il passaggio ad altro incarico di livello dirigenziale non generale prima della scadenza dell'incarico prevista dal contratto. In tal caso il dirigente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che non vi siano ulteriori oneri a carico del relativo fondo del trattamento accessorio.</p> <p>11. Gli incarichi dirigenziali che prevedono la preposizione alla direzione degli Automobile Club sono conferiti dal Segretario Generale secondo i criteri di cui ai commi 1,2,3 e 4 del presente articolo, sentito il Presidente dell'Automobile Club interessato.</p> <p>12. In caso di gestione interprovinciale di attività istituzionali ed amministrative riferite ad Automobile Club di una medesima regione, possono essere conferiti incarichi specifici a personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia per il quale saranno previsti obiettivi e finalità determinati anche in via sperimentale e ferme restando le disposizioni previste in materia dallo Statuto e dal Regolamento interno di Federazione. Il Segretario Generale dà comunicazione al Comitato Esecutivo degli incarichi di cui al presente comma.</p>
<p>Art. 15 (Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili di Uffici Territoriali ACI e di Automobile Club di livello non dirigenziale)</p> <p>1. Gli incarichi ai Responsabili di struttura degli Uffici Territoriali sono conferiti dal Direttore della Direzione Risorse Umane secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli accordi negoziali integrativi interni.</p>	<p>Art. 15 (Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai Responsabili di Uffici Territoriali ACI e di Automobile Club di livello non dirigenziale)</p> <p>1. Gli incarichi ai Responsabili di struttura degli Uffici Territoriali sono conferiti, sentito il Direttore Centrale della Direzione Risorse Umane, dal Segretario Generale secondo le modalità previste dalla normativa vigente</p>

<p>2. Gli incarichi ai Responsabili di struttura di Automobile Club sono conferiti con i criteri e le modalità di cui all'art. 14 comma 12.</p> <p>Art. 16 (Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli incarichi dirigenziali di livello generale possono essere conferiti a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo organico della dirigenza ACI, ferme restando le disposizioni in tema di accesso alla prima fascia. 2. Gli incarichi dirigenziali di livello non generale possono essere conferiti a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, ferme restando le disposizioni in tema di accesso alla seconda fascia. 3. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi precedenti, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. 4. Il conferimento avviene con delibera del Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente sentito il Segretario Generale, e ad invarianza dei relativi costi. 5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti, esperito l'avvio delle procedure previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private 	<p>e dagli accordi negoziali integrativi interni.</p> <p>2. Gli incarichi ai Responsabili di struttura di Automobile Club sono conferiti con le modalità di cui all'art. 14 comma 11.</p> <p>Art. 16 (Conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli incarichi dirigenziali di livello generale possono essere conferiti a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo organico della dirigenza ACI, ferme restando le disposizioni in tema di accesso alla prima fascia. 2. Gli incarichi dirigenziali di livello non generale possono essere conferiti a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro il limite dell'8 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, ferme restando le disposizioni in tema di accesso alla seconda fascia. 3. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi precedenti, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. 4. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 6 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e smi, sono conferiti secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 14. 5. Il conferimento dell'incarico avviene con delibera del Comitato Esecutivo su proposta del Presidente, sentito il Segretario Generale, ad invarianza dei relativi costi secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 14. 6. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti, esperito l'avvio delle procedure previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale, fornendone esplicita motivazione, a persone di
--	--

<p>con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.</p>	<p>particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.</p>
<p>6. La durata degli incarichi dirigenziali disciplinati dal presente articolo non può eccedere il termine di tre anni.</p>	<p>7. La durata degli incarichi dirigenziali disciplinati dal presente articolo non può eccedere il termine di tre anni.</p>